



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA COMUNE DI CARIMATE

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto, finalità
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Organi addetti alla vigilanza
- Art. 4 Misure a tutela del decoro urbano

TITOLO II SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Capo I Prevenzione di comportamenti che possono favorire fenomeni devianti

- Art. 1 Accattonaggio/questua
- Art. 2 Prostituzione e adescamento
- Art. 3 Divieto di contrattazione
- Art. 4 Consumo di bevande alcoliche
- Art. 5 Consumo di sostanze stupefacenti/psicotrope

Capo II Prevenzione di comportamenti che possono compromettere la pubblica incolumità

- Art. 1 Accensione fuochi
- Art. 2 Getto di oggetti solidi e sostanze liquide e gassose
- Art. 3 Attività potenzialmente pericolose o moleste
- Art. 4 Ornamenti ed oggetti interni ed esterni ai fabbricati
- Art. 5 Giochi pericolosi
- Art. 6 pozzanghere e veicoli
- Art. 7 sgombero della neve

TITOLO III ATTI VIETATI E COMPORTAMENTI CONTRARI AL DECORO URBANO ED ALL'IGIENE

- Art. 1 Bivacco, sosta di caravan e autocaravan
- Art. 2 Espletamento funzioni fisiologiche
- Art. 3 Vasche e Fontane e bacini idrici
- Art. 4 Insudiciamento e comportamenti idonei ad imbrattare o danneggiare
- Art. 5 Gestione ed abbandono di rifiuti
- Art. 6 Pulizia di portici, cortili e pertinenze degli edifici in genere
- Art. 7 Modalità di esposizione delle merci all'esterno di negozi o su suolo pubblico
- Art. 8 Conduzione di animali in luogo pubblico, aperto al pubblico o di pubblico uso
- Art. 9 Giochi in luogo pubblico
- Art. 10 Marciapiedi e portici
- Art. 11 Manutenzione degli edifici e delle aree

TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 1 Divieto di produrre rumori, suoni ed odori fastidiosi
- Art. 2 Attività rumorose o fastidiose derivanti da emissioni sonore
- Art. 3 Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
- Art. 4 Uso dei dispositivi antifurto
- Art. 5 Spostamenti di materiali
- Art. 6 Attività produttive ed edilizie rumorose
- Art. 7 Uso di macchine da giardino

TITOLO V- MANTENIMENTO, TUTELA DEL VERDE E DELLE AREE BOSCHIVE

- **Art. 1 Giardini, parchi e aree verdi pubbliche**
- **Art. 2 Disposizione sul verde privato**

TITOLO VI TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

- **Articolo 1 Oggetto, finalità ed ambito di applicazione**
- **Articolo 2 Competenze del Sindaco**
- **Articolo 3 Detenzione di animali**
- **Articolo 4 Divieti generali**
- **Articolo 5 Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata**
- **Articolo 6 Detenzione dei cani da guardia**

TITOLO VII SANZIONI

- **Art. 1 Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie**
- **Art. 2 Obbligo di sospendere attività connesse alla violazione**
- **Art. 3 Sequestri cautelativi e confisca**

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- **Art. 1 Abrogazione di norme**
- **Art. 2 Entrata in vigore**

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto, finalità.

Il presente Regolamento ha lo scopo di prescrivere e garantire nel territorio del comune di Carimate la convivenza civile nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse alla sicurezza e alla qualità dell'ambiente.

Il Regolamento pone alla base della convivenza civile i principi etico-sociali dell'educazione, del rispetto e della solidarietà sia in riferimento ai rapporti umani caratterizzanti un contesto sociale moderno e dinamico, sia relativamente all'affermazione di una cultura proiettata alla salvaguardia di tutti i beni della collettività.

L'armonia tra i diritti dei privati, il pubblico interesse, la sicurezza e la qualità dell'ambiente è perseguita con disposizioni che, nel rispetto delle altre normative vigenti, da un lato promuovano e valorizzino una corretta gestione dei beni di comune fruizione piuttosto che basare la tutela degli stessi semplicemente sull'introduzione di limitazioni al loro uso e, dall'altro, tendano a prevenire infortuni e contrasti fra cittadini a garanzia di valori fondamentali quali la salute, la pace il benessere e la sicurezza.

Art. 2 Ambito di applicazione

Il regolamento di Polizia Urbana, normando autonomamente ovvero integrando e concorrendo con norme autonome e speciali, per conseguire i fini indicati nel precedente articolo n.1 regola le seguenti materie:

- **SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'**
- **ATTI VIETATI E COMPORTAMENTI CONTRARI AL DECORO E ALL'IGIENE**
- **TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**
- **MANTENIMENTO, TUTELA DEL VERDE E DELLE AREE BOSCHIVE.**
- **TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE**

Il regolamento di Polizia Urbana è valido nell'ambito del territorio Comunale.

Art. 3 organi addetti alla vigilanza

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli ufficiali ed agenti del servizio di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ai funzionari comunali, a funzionari delle A.T.S., agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Gli agenti del Corpo di Polizia Locale e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessari o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

In relazione alla Tutela e Benessere degli animali sono altresì incaricati le guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

Art. 4 misure a tutela del decoro urbano

Ai fini dell'applicazione delle misure a tutela del decoro di particolari luoghi di cui all'articolo 9, commi 1 e 2) del D. L. 14/2017 convertito nella legge 48/17 e ss.mm.ii. vengono individuate le seguenti aree urbane:

- a) centro storico cittadino individuato dallo strumento urbanistico;
- b) scuole, plessi scolastici, istituti di istruzione o di formazione fino ad un raggio di 250 metri da essi;
- d) complessi monumentali; parchi pubblici, centri sportivi ed aree comunque adibite a verde pubblico, luoghi di culto;
- e) aree dedicate ad eventi, sia periodici che occasionali, espressivi della cultura locale che attraggano, per la loro **stessa** natura, visitatori anche da località limitrofe quali: mercati, fiere, sagre, pubblici spettacoli et simili, autorizzate con autonomo provvedimento della amministrazione comunale;
- f) aree di parcheggio serventi grandi e medie strutture di vendita, luoghi di cura, luoghi di culto e cimiteri.
- g) Municipio ed edifici Comunali ad uso pubblico.

TITOLO II SICUREZZA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Capo I – Prevenzione di comportamenti che possono favorire fenomeni devianti

Art. 1 Accattonaggio/questua:

in tutto il territorio comunale su ogni spazio pubblico o aperto al pubblico, è vietato : molestare i passanti in alcun modo ed anche offrendo piccola oggettistica; avvicinarsi ai veicoli in circolazione al fine di offrire servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o di altre parti del veicolo; nei parcheggi pubblici o di uso pubblico, porre in essere comportamenti finalizzati a chiedere a chiunque si trovi in quei luoghi denaro o altre utilità, ivi compreso rendersi disponibili a portare o scaricare merce, pacchi o borse, individuare posteggi liberi o offrire servizio di custodia abusiva nei parcheggi pubblici o di uso pubblico.

Art. 2 Prostituzione e adescamento:

è vietato stazionare in area pubblica e sull'intero territorio comunale assumendo atteggiamenti che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di prostituzione. La violazione si concretizza con qualsiasi comportamento non equivoco che ingeneri la convinzione che la persona stia esercitando attività di prostituzione nonché ponendo in essere atti finalizzati a richiamare i conducenti dei veicoli in transito con l'intenzione di farli rallentare o fermare, è inoltre vietato assumere comportamenti che turbino la moralità pubblica, il buon costume ed il comune senso del pudore.

Art. 3 Divieto di contrattazione:

in tutto il territorio comunale è vietato contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento, ovvero intrattenersi per qualsiasi motivo con soggetti che esercitino palesemente l'attività di prostituzione. Se l'interessato alla prestazione sessuale si trova a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza anche con la sola fermata del veicolo finalizzata a prendere contatto con il soggetto dedito alla prostituzione oppure consentendone la salita sul veicolo.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano ai volontari delle associazioni e delle istituzioni che perseguono fini di solidarietà verso le prostitute, nell'ambito delle attività di competenza, e nei confronti di conducenti ed equipaggi dei veicoli di cui all'articolo 177 del Codice della Strada.

Art. 4 Consumo di bevande alcoliche:

fatto salvo quanto previsto dall'art. 688 c.p. (**ubriachezza manifesta**) in area pubblica o aperta al pubblico è vietato, ad eccezione delle pertinenze dei pubblici esercizi quali dehors et similia, consumare bevande alcoliche contenute, in contenitori di vetro o lattine. E' altresì vietato permanere nei medesimi luoghi sotto l'effetto di bevande alcoliche. Gli esercizi somministranti bevande in contenitori di vetro o metallici (lattine), utilizzabili all'esterno del locale in aree pubbliche, quali vie o piazze, sono tenuti ad informare gli avventori del divieto di cui al comma precedente, anche tramite l'esposizione di avvisi ben visibili all'interno del locale. Sono inoltre tenuti a mettere in atto azioni finalizzate a ridurre la possibilità di abbandono e dispersione dei suddetti contenitori, anche ai fini del loro corretto riciclaggio.

In occasione di manifestazioni e/o eventi per cui sia necessario l'approntamento di misure di safety e security indicate in maniera esemplificativa e non esaustiva dalle circolari del Ministero dell'Interno n° 0003794 del 12 marzo 2014, n° 55/0P/0001991/2017/1 del 07 giugno 2017, nonché dalla circolare n°11464 del 19.06.2017 del Capo dipartimento del Vigili del Fuoco, è fatto divieto nell'area interessata, nonché in un raggio di 250 mt dalla stessa, di introdurre o vendere per asporto, ai fini del consumo immediato nelle aree di cui al presente articolo, bevande in contenitori metallici (lattine) o di vetro, in particolare bottiglie. All'interno dei pubblici esercizi, ivi comprese le aree di diretta ed esclusiva pertinenza degli stessi, quali dehors et similia, è consentita la somministrazione in bicchieri di vetro (bottiglie e lattine comunque escluse) essendo responsabilità degli esercenti stessi vigilare adeguatamente affinché detti bicchieri e contenitori non vengano portati all'esterno di locali ed aree annesse. Più precisamente detti esercenti sono tenuti a versare in bicchieri le bevande, non lasciando comunque le relative bottiglie o lattine in disponibilità dei clienti neppure all'interno dei locali, fatta salva la consumazione ai tavoli. Gli esercizi adibiti alla ristorazione potranno somministrare bevande in contenitori di vetro ai propri clienti durante la consumazione dei pasti.

Art. 5 Consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope:

in concorso con le sanzioni amministrative di cui all'art. 75 del D.P.R. 309/90 ss.mm.ii. è vietato, in luogo pubblico o aperto al pubblico, assumere sostanze stupefacenti e psicotrope. E' altresì vietato permanere nei medesimi luoghi sotto l'effetto manifesto delle suddette sostanze.

Capo II- Prevenzione dei comportamenti che possono compromettere l'incolumità pubblica

Art. 1 Accensione di fuochi:

fatte salve le disposizioni relative all'inquinamento atmosferico, in tutto il territorio comunale, sia su suolo pubblico che privato, è fatto divieto di bruciare foglie e sterpi, e qualsiasi altro materiale. In deroga a quanto sopra, in applicazione delle disposizioni regionali emanate in materia di inquinamento atmosferico, potranno essere consentiti, previa autorizzazione, falò e fuochi in occasioni di feste, sagre di paese o comunque di eventi attinenti ai rituali calendari della tradizione popolare e culturale della Lombardia. Tali accensioni dovranno comunque assicurare il rispetto delle norme vigenti e delle eventuali prescrizioni a garanzia della sicurezza dei cittadini e dell'ambiente. E' fatto divieto a chiunque, anche attraverso attività lavorative, produrre fumi o esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

Art. 2 Getto di oggetti solidi e sostanze liquide e gassose:

salvo che il fatto costituisca reato, è fatto divieto di gettare oggetti solidi, sostanze liquide o gassose in luogo pubblico o aperto al pubblico creando situazioni di pericolo per le persone, bagnandole, imbrattandole o recando loro fastidio.

Art. 3 Attività potenzialmente pericolose o moleste:

è vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli o altri strumenti da taglio od agricoli potenzialmente pericolosi, non opportunamente smontati o protetti. E' vietato trasportare, caricare o scaricare senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti ed ogni altro oggetto che possa causare pericolo per le persone. E' vietato esporre fuori dalle vetrine dei negozi oggetti taglienti od appuntiti o che possano comunque costituire pericolo per le persone. Ogni verniciatura fresca affacciante su aree pubbliche od aperte al pubblico, che possa entrare in contatto coi passanti, deve essere adeguatamente segnalata con cartelli.

Art. 4 Ornamenti ed oggetti interni ed esterni ai fabbricati:

i vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli, le antenne paraboliche (oltre al rispetto dello specifico Regolamento in materia), i condizionatori e gli altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo ornamentale o altre utilità, devono essere convenientemente assicurati al muro. Gli oggetti mobili dovranno essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni o sui balconi, deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito. Le ringhiere ed i muri di cinta devono essere tenuti in buono stato di manutenzione, evitando che sporgano verso la pubblica via, od ogni altro luogo accessibile al pubblico, punte o prominente taglienti o contundenti.

Art. 5 Giochi pericolosi:

all'interno del centro abitato, al di fuori degli spazi appositamente riservati, è vietato ogni gioco di palla, bocce o altre tipologie che possano arrecare danno o disturbo alle persone e agli animali. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada è vietato compiere attività sportive o manifestazioni non autorizzate che possano comunque recare intralcio alla circolazione, molestia alle persone e danni alle aree stesse. E altresì vietato lanciare sassi od altri oggetti, anche senza l'intenzione di offendere.

Art. 6 Pozzanghere e veicoli:

in presenza di pozzanghere, fanghiglia o neve fradicia sulle strade, i conducenti di veicoli dovranno nella guida tenere un comportamento tale da evitare in qualunque modo di bagnare o infangare sia persone in fase di attraversamento stradale, sia in transito o in sosta sui marciapiedi.

Art. 7 Sgombero della neve:

i proprietari di casa, gli inquilini ed i responsabili degli stabili che abbiano tetti, balconi o qualsivoglia struttura che aggetti sulla pubblica via, hanno l'obbligo di assumere ogni accorgimento utile ad evitarvi la caduta di neve o ghiaccio dalle loro proprietà. Qualora si renda necessario provocare la caduta di neve o ghiaccio il frontista, ai soli fini dell'esecuzione dei lavori e per il tempo strettamente necessario, potrà delimitare l'area

interessata alla caduta, avendo cura di adottare le misure a salvaguardia dell'incolumità pubblica ed avendo parimenti cura della successiva pulizia del sedime pubblico e della rimozione di quanto gettato.

Qualora si renda necessario, in caso di condizioni meteorologiche tali da far persistere al suolo neve o ghiaccio, il Sindaco provvede a disporre, con ordinanza contingibile e urgente, che le persone individuate al primo comma, e comunque i frontisti, in solido o separatamente: - provvedano alla rimozione della neve lungo i marciapiedi. In assenza di marciapiedi provvedano alla pulizia di una fascia di suolo idonea al transito dei pedoni, avendo cura di non ostruire, e se del caso liberare, l'imbocco dei pozzetti; - spargere, sul marciapiede e sulle predette porzioni di suolo, materiale idoneo ad impedire lo sdruciolamento (sale, sabbia, segatura, ecc.). Nel caso di condomini, l'amministratore è considerato soggetto obbligato in solido coi proprietari per le violazioni di cui al presente articolo. È vietato lo scarico su suolo pubblico della neve spalata dalle proprietà private.

TITOLO III ATTI VIETATI E COMPORTAMENTI CONTRARI AL DECORO URBANO ED ALL'IGIENE.

Art. 1 Bivacco, sosta di caravan e autocaravan:

a qualunque ora del giorno e della notte nelle aree individuate ai sensi dell'art. 4 TITOLO I del presente regolamento e sui marciapiedi, nelle piazze, nei larghi, sotto portici, ai piedi di monumenti o statue, sulle scalinate ed in prossimità di luoghi di culto è vietato bivaccare, accamparsi, ovvero approntare ripari di fortuna. Su tutto il territorio comunale è vietato campeggiare o dimorare in tende, veicoli, baracche od altri ripari di fortuna.

La sosta di autocaravan in territorio comunale non costituisce campeggio, attendamento o simili secondo quanto prescrive l'art. 185 c. 2 del Codice della Strada.

Con apposita ordinanza, il Sindaco dispone lo sgombero delle aree autorizzando anche l'uso della Forza Pubblica ed impiegando chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie.

Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze, oltre che per situazioni di emergenza.

Art. 2 Espletamento funzioni fisiologiche:

salvo che il fatto non configuri la violazione di cui all'art. 726 c.p. (atti contrari alla pubblica decenza), è vietato espletare i bisogni corporali di evacuazione fuori dai luoghi all'uopo adibiti. Sulla pubblica via, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto portici e fornici è vietato sputare a terra. Dalle violazioni di cui al presente articolo consegue l'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Art. 3 Vasche e Fontane e bacini idrici:

è proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È altresì vietato il loro utilizzo al fine di igiene personale e/o balneazione. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile.

Art. 4 Insudiciamento e comportamenti vietati o idonei ad imbrattare e danneggiare :

fatte salve le disposizioni penali, è rigorosamente vietato danneggiare, manomettere, scavalcare, le recinzioni che proteggono le strutture comunali.

E' vietato introdursi nei parchi pubblici e nelle aree gioco di proprietà Comunale quando le stesse risultano essere chiuse al pubblico.

Salvo specifica autorizzazione, è' sempre vietato introdursi nei parchi e nelle aree gioco dalle ore 23.00 alle ore 07.00.

Chiunque voglia utilizzare il campo da calcio sito all'interno del parco pubblico di via Valle, deve rispettare quanto previsto nello specifico regolamento per l'utilizzo dell'area gioco, prendendo visione sul sito Istituzionale del Comune di Carimate o ritirandone copia presso la biblioteca o il Comando di polizia locale.

E' vietato insudiciare, imbrattare o comunque deteriorare edifici pubblici o privati nonché parti o pertinenze degli stessi, ovvero strade, marciapiedi e piazzali come pure elementi di arredo urbano quali aiuole, panchine, raccoglitori di rifiuti, portabiciclette e simili. E del pari vietato salire o arrampicarsi su monumenti, fontane, colonne, inferriate, recinzioni, pali e simili. E' vietato rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità; collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà; Utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti o simili; bagnarsi, lavarsi, immergersi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche, nelle fontane pubbliche o di queste farne altro uso improprio;

Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, se costituisce ostruzione alle soglie degli ingressi o se costituisce impedimento all'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche o se è di impedimento alla normale circolazione dei pedoni; Spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

Art. 5 Gestione ed abbandono di rifiuti:

è' vietato gettare o abbandonare al suolo piccoli e piccolissimi rifiuti quali ad esempio: pacchetti e mozziconi dei prodotti da fumo, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, lattine, bottiglie ed ogni altro rifiuto assimilabile. Fatti salvi i comportamenti di cui al comma precedente, è altresì vietato su tutto il territorio comunale depositare o abbandonare rifiuti o materie di qualsiasi specie.

è' vietato depositare sacchetti contenenti rifiuti domestici all'interno dei cestini pubblici dei rifiuti dislocati sul territorio Comunale.

Coloro che si recano presso la piattaforma ecologica Comunale sono tenuti a rispettare lo specifico regolamento ed attenersi alle indicazioni del personale preposto al controllo e gestione della discarica, tutti i rifiuti che vengono conferiti all'interno della piattaforma ecologica devono essere regolarmente differenziati e riconoscibili. I sacchi contenenti i rifiuti devono essere di colore tale da poterne identificare il contenuto.

Dalle violazioni di cui al presente articolo consegue l'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese. Qualora il trasgressore non provveda al ripristino dello stato dei luoghi, il proprietario dell'area potrà agire in danno dello stesso per la ripetizione delle spese sostenute.

Art. 6 Pulizia di portici, cortili e pertinenze degli edifici in genere:

i portici, i cortili e più in generale le pertinenze degli edifici in genere devono, a cura dei proprietari, degli inquilini e dei responsabili dello stabile, essere mantenuti in stato di nettezza.

Art. 7 Modalità di esposizione delle merci all'esterno di negozi o su suolo pubblico:

fatti salvi gli specifici regolamenti comunali in materia, è vietato esporre merce od oggetti che possano facilmente insudiciare il suolo pubblico od i passanti ovvero emanare odori nauseanti o molesti. Dalle violazioni di cui al presente articolo consegue l'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Art. 8 Conduzione di animali in luogo pubblico, aperto al pubblico o di pubblico uso:

fatto salvo quanto previsto dall'articolo 672 c.p. in luogo pubblico, aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato: a) tosare, ferrare, strigliare e lavare animali; b) foraggiare gli animali salvo che in occasione di fiere o mostre di bestiame; c) nutrire animali allo stato libero, selvatici o randagi, o abbandonare alimenti loro destinati, fatte salve le norme inerenti le colonie feline di cui all'art. 105 n°7 L.R. 33/2009; d) far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile; e) in qualunque modo danneggiare o distruggere gli sciami di api durante la sciamatura; f) condurre i cani o altri animali non detenendo attrezzature o strumenti idonei per contenere e rimuovere gli escrementi; g) introdurre i cani nei parchi pubblici, fatto salvo il percorso di accesso alle aree dedicate (SE INDIVIDUATE E DELIMITATE);

È fatto obbligo ai proprietari/conduttori di cani di avere al la museruola che dovrà essere utilizzata in caso di pericolo per le persone o altri animali o su richiesta dell'autorità di Pubblica Sicurezza, di raccogliere gli escrementi degli animali condotti, ad eccezione dei cani guida per non vedenti e per le persone disabili. Le disposizioni di cui ai punti f), g) non si applicano ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Si considerano come privi di guinzaglio o museruola i cani che sebbene ne siano muniti riescono a mordere. I conduttori di animali, in solido con i proprietari, sono comunque tenuti, anche in area privata, a custodire animali in modo da non causare sporcizia, odori nauseanti od altro pregiudizio all'igiene ed al pubblico decoro di luoghi pubblici e private dimore.

Art. 9 Giochi in luogo pubblico:

su suolo pubblico od area pubblica o di pubblico uso, salvo particolare autorizzazione rilasciata in occasione di feste, sagre ed eventi, ovvero per pratica assimilabile a quella sportiva, sono vietati giochi ed attività, anche con l'utilizzo di animali o giochi radiocomandati, possono recare intralcio o disturbo alla collettività limitando contestualmente la fruizione delle medesime aree, come pure quelli che possano rappresentare fonte di rischio e pericolo per gli altri o per gli stessi partecipanti. Sono, inoltre, vietati tutti i giochi e le scommesse assimilabili a quelli di azzardo come pure giochi e scommesse che richiedono particolari abilità nei partecipanti o negli esecutori ed offrono in posta o scommessa denaro od altre utilità. Gli oggetti utilizzati, come pure quelli costituenti premio o posta del gioco, possono essere sequestrati ai fini di confisca.

ART. 10 Marciapiedi e portici:

i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di mantenere in condizione di sicurezza e di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, fronteggianti spazi pubblici.

Non si possono percorrere portici e marciapiedi con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione ridotta.

ART. 11 Manutenzione degli edifici e delle aree:

i proprietari, i locatari ed i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione ed alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e delle aree private di pertinenza. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti etc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile, munendosi, se previsti, dei titoli autorizzativi. Hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dal Comune per motivi di igiene, incolumità pubblica o decoro.

I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 1 Divieto di produrre rumori, suoni ed odori fastidiosi:

il presente titolo tutela la salute psichica dei cittadini e previene i conflitti che possono essere determinati da attività e comportamenti fonti di disturbo.

Ai fini delle previsioni della presente parte del regolamento, per "disturbo" deve intendersi il fenomeno che in relazione all'immissione di rumori nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, provoca turbamento al riposo ed alle attività umane – cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute – nonché turbamento dell'ambiente abitativo o ambiente esterno, tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Art. 2 Attività rumorose o fastidiose derivanti da emissioni sonore:

i titolari di locali esercenti l'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti adottano gli accorgimenti e le misure di carattere strutturale e funzionale affinché sia evitato che suoni e rumori possano essere uditi all'esterno tra le ore 23 e le ore 8, e tuttavia possibile in caso di particolari ricorrenze richiedere l'autorizzazione ad estendere l'orario sino alle ore 24.00.

Ai soggetti di cui al comma precedente è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

All'interno dei pubblici esercizi situati in plessi abitativi, l'impiego della musica, oltre che legittima, deve temperarsi con il diritto al riposo delle persone.

Le operazioni di pulizia dei locali, effettuate all'orario di chiusura o prima dell'apertura dell'esercizio, debbono temperare l'esigenza di garantire la quiete ed il riposo notturno delle persone.

La ripetizione, nel periodo di 6 mesi, della violazione, accertata con provvedimento esecutivo, per l'inosservanza dei precetti di cui ai precedenti commi 1) e 2) del presente articolo, può concorrere a configurare l'abuso del titolo previsto dall'articolo 10 del R.D. 773/1931 (TULPS) ai fini della sospensione dell'autorizzazione, o dell'atto equivalente, di cui sia in possesso il titolare del pubblico esercizio. Nei casi più gravi, può esserne disposta la revoca.

Nella fascia oraria dalle 23,00 alle 8,00, negli spazi ed aree pubbliche, nonché gravate da servitù di pubblico passaggio, è vietato l'uso di apparecchi musicali, di apparecchi radiotelevisivi, ed altri simili strumenti o apparecchi.

Nella fascia oraria dalle 23,00 alle 8,00 sono vietati schiamazzi ed urla, chiacchiericcio insistente e continuo ad alta voce, suoni di radio e televisione ad alto volume, strumenti musicali, cantare ed altri rumori molesti di qualunque natura in prossimità di abitazioni ed altri luoghi di soggiorno.

Nella fascia oraria dalle 23,00 alle 08.00 chi possiede a qualsiasi titolo un animale dovrà vigilare e porre in atto tutte le precauzioni al fine che lo stesso non rechi disturbo al vicinato. (a titolo esemplificativo e non esaustivo il detentore di un cane deve vigilare e mettere in atto tutte le precauzioni al fine che lo stesso non disturbi il riposo del vicinato con il continuo abbaiare).

Le manifestazioni a carattere temporaneo con impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico sono assoggettate a specifiche autorizzazioni.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbano, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rombi, scoppi e rumori inutili ed utilizzare le auto radio con disturbo percepibile all'esterno.

Art. 3 Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni:

nelle abitazioni potranno essere solamente usati apparecchi che producano rumore o vibrazione di limitata entità tali da non arrecare disturbo al vicinato. Nei casi di accertato disturbo il Sindaco può disporre limitazioni di orario.

Art. 4 Uso dei dispositivi antifurto:

fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti, ancorché sia intermittente.

Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, lettera g) della Legge 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi: nel caso si procederà ad informare l'Autorità Giudiziaria competente.

Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto a fornire al Comando Polizia Locale almeno tre nominativi di responsabili dell'ambiente protetto, in grado di intervenire per disinserire l'allarme, qualora se ne presentasse la necessità per il malfunzionamento dello stesso o per altre anomalie arrecanti disturbo al vicinato

Art. 5 Spostamenti di materiali:

il Carico, lo scarico ed il trasporto di qualsiasi materiale dovrà farsi in modo da attutire il frastuono.

Art. 6 Attività produttive ed edilizie rumorose:

I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici etc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora prevedano l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, devono essere in possesso di apposita autorizzazione.

Art. Uso di macchine da giardino:

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Di sabato e nei giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00.

TITOLO V- MANTENIMENTO TUTELA DEL VERDE E DELLE AREE BOSCHIVE

Art. 1 Giardini, parchi e aree verdi pubbliche:

nei giardini, parchi e nelle aree verdi pubbliche è vietato cogliere i fiori dalle aiuole, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, come pure alle recinzioni, panchine, lampioni, alle vasche e fontane ed a qualsiasi altro oggetto collocato a pubblico uso od ornamento. E' vietato entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio; è inoltre vietato transitarvi o sostarvi con veicoli a motore se privi di autorizzazione. Fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, è vietato allestire tavoli, panche o altre attrezzature per consumare alimenti, organizzare feste ed eventi, accendere fuochi o bracieri come pure accamparsi od utilizzare panchine ed altri elementi di arredo in maniera non adeguata, per sdraiarsi o coricarsi. E' vietato salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa e, in generale, deturparli e danneggiarli. E' vietato usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti con età superiore ai 16 anni ed in ogni caso, deturparli e danneggiarli. Dalle violazioni di cui al presente articolo consegue l'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi e delle cose a proprie spese. Qualora il trasgressore non provveda al ripristino dello stato dei luoghi e delle cose, il proprietario potrà agire in danno dello stesso per la ripetizione delle spese sostenute. Nei parchi pubblici è altresì vietato fumare.

Art. 2 Disposizione sul verde privato:

i proprietari, gli amministratori e i conduttori di aree verdi e giardini, hanno l'obbligo di mantenerle in uno stato decoroso, ordinato e privo di rifiuti. Le siepi adiacenti alle recinzioni non devono sporgere da queste, recando intralcio o pericolo ai passanti, o rendendo malagevole il transito sui marciapiedi e sulle pubbliche vie.

Gli stessi dovranno inoltre provvedere al taglio delle erbe, delle fronde, delle ramaglie, alle opportune potature, al fine di evitare la proliferazione di piante, insetti ed animali infestanti ed ogni altro pericolo per la salute pubblica. Al fine di contrastare la diffusione di allergie ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati, ai proprietari di aree agricole, aree verdi e di aree industriali dismesse, agli amministratori di condominio, ai responsabili di Enti Pubblici e Privati, per quanto di rispettiva competenza è fatto obbligo di vigilare sull'eventuale presenza di ambrosia sulle aree di loro pertinenza ed eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia. Gli sfalci devono essere eseguiti prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1 – 2 cm) e assolutamente prima dell'emissione del polline.

I proprietari o conduttori a qualunque titolo di immobili anche se disabitati, non utilizzati o abbandonati devono aver cura che questi non versino in condizioni pregiudizievoli del decoro urbano e della pubblica incolumità. Devono altresì adottare ogni cautela, anche chiudendone gli accessi, affinché non vengano abusivamente occupati, non vi si verifichino indebite intrusioni e non vengano comunque utilizzati come luogo di attuazione di comportamenti devianti o criminali

TITOLO VI TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

Art. 1 Oggetto, finalità ed ambito di applicazione:

il presente titolo ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.

Ai fini del presente regolamento la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non ed a tutte le specie tenute a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale, il presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di CARIMATE

Art. 2 Competenze del Sindaco:

al Sindaco, in base al DPR 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 3 Detenzione di animali:

chi possiede a qualsiasi titolo un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.

Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare a medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi a:

- a. impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
- b. informarsi sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
- c. sterilizzare i felini che lascino vagare liberi sul territorio.

A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

Art. 4 Divieti generali:

è vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.

E' vietato tenere animali in spazi angusti o in carenti condizioni igienico sanitarie, in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee né tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una

adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati.

E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.

E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.

E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.

E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.

E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo; i mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali e tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.

E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.

E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento.

E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e derattizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.

E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.

E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Art. 5 Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata:

Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle o oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Art. 6 Detenzione dei cani da guardia

I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.

Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.

TITOLO VII SANZIONI

Art. 1 Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie:

ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi di cui al Regolamento sono svolte in via principale dalla Polizia Locale. Le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi, nel rispetto delle norme vigenti, possono essere esercitate in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza sulla base di successivi conferimenti con atto della Giunta Comunale, da dipendenti comunali o da dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune, appositamente nominati con provvedimento del Sindaco, previo corso di formazione e superamento di prova finale. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7, le violazioni alle norme del presente regolamento sono assoggettate alle sanzioni da esso previste secondo la procedura di cui alla Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni. Qualora non diversamente determinata ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. 689/81, la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi del medesimo articolo, è graduata nel rispetto dei limiti edittali previsti dall'art. 7 bis del D. L. vo 18.08.2000 n. 267, tenuto conto della gravità della violazione, ed è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo edittale previsto. Quando una violazione del regolamento sia riferita anche a comportamenti sanzionati da norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche la lesione di un bene giuridico diverso rispetto a quello tutelato dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione prevista dalla norma regolamentare. In caso di ricorso e relativo rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81, l'organo competente a decidere, nel motivare le ragioni della decisione ridetermina la sanzione, in base al predetto principio di commisurazione della gravità del fatto, entro i limiti edittali stabiliti per la violazione.

Art. 2 Obbligo di sospendere attività connesse alla violazione:

qualora la violazione sia connessa con l'esercizio di un'attività soggetta ad autorizzazione od atto equipollente trovano applicazione gli articoli 17, 17 bis, ter, quater, quinquies e sexies del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 Sequestri cautelativi e confisca:

ai sensi dell'articolo 20 della L. 689/81 le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione possono essere confiscate così come è sempre obbligatoria la confisca delle cose che ne costituiscono il prodotto se appartengono all'autore della violazione. Gli oggetti passibili di confisca vengono sottoposti a sequestro secondo la procedura prevista dall'articolo 19 della L. 689/81.

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento di Polizia Urbana si applica la sanzione amministrativa pecuniaria così come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs 267/00 introdotto dalla legge 16.1.2003 n.ro 3. Ai sensi dell'art. 16 della legge n.ro 689 del 24.11.1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.

L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81.

SANZIONI AMMINISTRATIVE REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

NORMA	SANZIONE	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni
TITOLO II	Capo I da Euro 100,00 ad Euro 500,00	Euro 200,00
	Capo II da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
TITOLO III	da Euro 50,00 ad Euro 300	Euro 100,00
TITOLO IV	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
TITOLO V	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
TITOLO VI	da Euro 80,00 ad Euro 500	Euro 160,00

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 1 Abrogazione di norme:

sono abrogate tutte le norme/ordinanze/regolamenti, precedentemente adottate in contrasto con il presente Regolamento.

Il Sindaco può derogare, con proprio provvedimento, le norme del presente atto che impediscano o limitano l'erogazione di servizi di pubblica utilità.

Art. 2 Entrata in vigore:

il regolamento, una volta adottato con deliberazione consiliare divenuta esecutiva ai sensi di legge, è ulteriormente pubblicato mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore immediatamente dopo l'ultimo giorno di pubblicazione.